

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA
A.S. 2017/2018**

Tra: **Istituto Statale d'Istruzione Superiore Falcone-Righi**, Viale Italia, 22/24 - Corsico (MI), nella persona del Dirigente Scolastico, Maria Vittoria Amantea, CF: MNTMVT61D67C352V nata a Catanzaro il 27/04/1961 e residente a Cesano Boscone in Via Fontanile Gerra 36/A, (di seguito SCUOLA)

e **Il Melograno Società Cooperativa Sociale ONLUS**, Via A. Grandi 44 - 20090 Segrate (MI), Codice Fiscale e P. IVA 12874300150 nella persona del legale rappresentante Matteo Maria Tamburri, nato a Desio (MI) il 25/09/1971 (di seguito COOPERATIVA)

PREMESSO

- che vi sono studenti dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore Falcone-Righi beneficiari del contributo della Città metropolitana di Milano (di seguito FRUITORI);
- La scuola ha scelto quale contraente Il Melograno Società Cooperativa Sociale ONLUS per il servizio richiamato in oggetto (di seguito COOPERATIVA).

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art.1 - Premesse

Le premesse fanno parte essenziale ed integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto sono i servizi di supporto educativo scolastico a favore di studenti con disabilità assegnati a minori dei comuni di Milano e Cesano Boscone che frequentano l'Istituto Statale D'Istruzione Superiore Falcone-Righi. Gli interventi oggetto del presente contratto verrà erogato dal lunedì al sabato in orario da concordare tra le parti.

Art. 3 – Durata

Il servizio di supporto educativo scolastico a favore di studenti con disabilità assegnato ai minori residenti nel Comune di Milano per l'intero anno scolastico 2017/2018: A.G di cui 204 ore, R.M di cui 204 ore, A.T di cui 210 ore, e ai minori residenti nel Comune di Cesano Boscone per il periodo novembre/dicembre 2017: F.D'A. di cui 68 ore, D.D'A. di cui 68 ore, S.B. di cui 54 ore, G.V. di cui 54 ore, M.E.S. di cui 68 ore, S.L. di cui 68 ore, L.C. di cui 68 ore, A.L. di cui 54 ore, L.F. di cui 68 ore.

Art. 4 - Modalità di erogazione del servizio

La COOPERATIVA si impegna a garantire gli interventi previsti dal piano educativo individualizzato. Le prestazioni verranno erogate da personale qualificato secondo le finalità e gli obiettivi individuati nel succitato piano individuale di intervento.

Nel caso di assenze programmate del FRUITORE, dovrà essere sospeso l'intervento degli aiuti educativi, a partire dal primo giorno di assenza sino al rientro del FRUITORE. In tal caso, non è dovuto alcun corrispettivo per il mancato servizio.

Nel caso di assenze non programmate del FRUITORE, l'assistente educativo scolastico il primo giorno di assenza resterà a scuola, concordando le attività da svolgere con i referenti scolastici. Per le ore di servizio verrà regolarmente versato il corrispettivo concordato. Nei giorni successivi, l'intervento di assistenza educativa scolastica dovrà essere sospeso sino al rientro del FRUITORE, e per questi giorni non sarà dovuto alcun corrispettivo.

Ad ogni modo non è previsto che il personale di assistenza educativa svolga attività di supplenza del personale docente.

Art. 5 - Compenso e modalità di pagamento

Verrà corrisposto alla COOPERATIVA un compenso orario di € 20,00 + IVA 5% per le ore di servizio erogate

Art. 6 - Responsabilità

La responsabilità giuridica dei minori è regolata dalle norme vigenti. Gli operatori sono tenuti ad inoltrare denuncia di eventuali sinistri secondo le regole interne alla SCUOLA.

Art. 7 - Assicurazione

I lavoratori della COOPERATIVA sono coperti da idonee polizze assicurative a copertura di infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 - Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere in ordine a tutti gli aspetti applicati al presente contratto. Il Foro Competente è quello di Milano.

Art. 9 Trattamento dati personali

Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 - Tracciabilità

La COOPERATIVA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

La COOPERATIVA si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il contratto, previo preavviso di 30 giorni e senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui la controparte obbligata sia inadempiente alle obbligazioni previste dagli articoli 5, 6, 7. In tal caso la COOPERATIVA ha la facoltà di esigere il corrispettivo pattuito in misura proporzionale alla parte del contratto che ha avuto effettiva esecuzione. La SCUOLA si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il contratto, previo preavviso di 30 giorni e senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di inadempienze da parte della controparte nell'erogazione del servizio di cui all'art. 4. Di comune accordo COOPERATIVA e SCUOLA possono procedere alla risoluzione del contratto senza alcuna indennità.

Art. 12 - Rimandi

Per quanto non previsto dal presente contratto o dai successivi atti modificativi ed integrativi si fa riferimento alle norme dispositive di leggi vigenti in materia.

Segrate, 6 novembre 2017

I.S. d'Istruzione Superiore Falcone-Righi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Vittoria Amantea)



Il Melograno
Matteo Maria Tamburri

IL MELOGRANO ONLUS
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
VIA A. GRANDI 44 - 20090 SEGRATE (MI)
P.IVA E C.F. 12874300150